

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1087)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(ZAMBERLETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1984

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 dicembre 1973, n. 804, ha stabilito drastiche limitazioni all'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e ha disposto, tra l'altro, la cessazione dal servizio, prima del raggiungimento del limite di età, dei colonnelli eccedenti i contingenti massimi previsti dall'articolo 3 di detta legge.

Per evitare che la cessazione contemporanea dal servizio attivo di numerosi ufficiali provocasse grave pregiudizio alla funzionalità delle Forze armate e della Guardia di finanza, sono state emanate successive disposizioni di legge, che pur mantenendo in servizio il predetto personale non hanno risolto il problema, ma lo hanno rinviato al 31 dicembre 1984, in attesa di norme definitive. Tali norme sono contenute in un provvedimento approvato dalla Camera dei deputati il 28 novembre 1984; l'iniziativa però non potrà ricevere la sanzione legislativa del Senato prima della scadenza del 31 dicembre 1984 per la ristrettezza del tempo a disposizione. La 4^a Commissione (Difesa) del Senato, tenendo conto delle particolari condizioni di necessità ed urgenza che riveste il provvedimento in esame (con ordine del giorno del 6 dicembre 1984 accolto dal

Governo), ha impegnato il Governo stesso ad emanare un provvedimento d'urgenza, in attesa che la citata proposta di legge sia discussa ed approvata dal Parlamento.

Giova, in proposito, far presente che il personale in parola sarà utilizzato per fronteggiare urgentissime necessità nel settore della protezione civile al fine di assicurare un livello minimo indispensabile al sistema organizzativo della stessa protezione civile.

A ciò è inteso l'unito decreto-legge, che proroga al 30 giugno 1985 il termine del 31 dicembre 1984 previsto dalla legge 10 maggio 1983, n. 186.

L'onere di lire 376 milioni derivante dall'attuazione del provvedimento (372 milioni per la Difesa e 4 milioni per le Finanze) è posto a carico del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 428 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 547 del 1982 e successive integrazioni.

* * *

Il decreto viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, concernente trattamento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186.

Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 349 del 20 dicembre 1984.

Trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 1973, n. 804;

Considerato che con proposta di legge presentata al Parlamento l'11 agosto 1983 ed approvata dalla Camera dei deputati il 28 novembre 1984 vengono riordinate le norme per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;

Considerato che la predetta proposta non potrà essere definitivamente approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre 1984, data sotto la quale cesserebbero contemporaneamente dal servizio attivo numerosi ufficiali, con grave pregiudizio per la funzionalità delle Forze armate e della Guardia di finanza;

Preso atto degli ordini del giorno accolti dal Governo in occasione della discussione alla Camera dei deputati della citata proposta di legge il giorno 28 novembre 1984 e nel corso dell'esame al Senato della legge finanziaria per il 1985 il giorno 6 dicembre 1984;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di mantenere in servizio, fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa, i colonnelli ed i capitani di vascello già richiamati dall'aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, e quelli che saranno collocati nella predetta posizione di stato il 31 dicembre 1984 in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa delle disposizioni che dovranno riordinare le norme della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, i termini del 31 dicembre 1984, previsti dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, sono prorogati fino al 30 giugno 1985.

2. I colonnelli ed i capitani di vascello mantenuti in servizio in applicazione del precedente comma 1 saranno impiegati per far fronte a urgenti ed indilazionabili esigenze dei servizi della protezione civile.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 376 milioni, si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1984.

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI — VISENTINI —
GORIA — ZAMBERLETTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI